

Lezione 2 – L'ufficio ecclesiastico

(A) Ufficio ecclesiastico e titolare dell'ufficio ecclesiastico

Le principali funzioni ecclesiali (*munus sanctificandi, munus docendi, munus regendi*) sono attribuite agli uffici ecclesiastici: mediante questo strumento canonico vengono raggruppati in modo stabile e permanente le responsabilità, funzioni, poteri, facoltà e attribuzioni ecclesiali istituzionali.

Ad esempio, sono uffici ecclesiastici esistenti e attivi, ad esempio: Papa Francesco, l'economo della diocesi di Trujillo in Perù, il vescovo della diocesi di Vancouver, il parroco della Parrocchia di San Salvatore in Lauro (Via dei Coronari a Roma), il Cancelliere della curia della Arcidiocesi di Saint Paul and Minneapolis (il titolare è una signora, quindi un fedele laico, non ordinato).

can. 145 CIC - § 1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

Perché dice *stabilmente* il c. 145 CIC? Perché le funzioni ineriscono all'ufficio; cambia il titolare dell'ufficio e le funzioni rimangono. Non viene creato l'ufficio ogni volta che cambia il titolare. Esiste e sussiste come tale per la virtualità stessa (istituzionale) del diritto.

Alcuni uffici sono stati istituiti dal diritto divino, da Gesù stesso: l'ufficio petrino, l'esistenza degli uffici episcopali singolari, il collegio episcopale. Poi la tradizione ecclesiale, la legge e la storia hanno fatto il resto: rimane un nucleo comune, essendoci una variabilità di uffici a seconda dei tempi.

Ad esempio, nell'istituire l'episcopato il Signore ha dato luogo alle sedi episcopali e alle diocesi, senza averne creata nessuna direttamente; gli Apostoli hanno dato luogo ad alcune che oggi denomineremmo diocesi (i cristiani di Efeso o di Colossa, con una persona a capo che ha ricevuto l'imposizione delle mani); talune diocesi hanno 2000 anni (la diocesi di Roma), altre sono sparite: Ippona, diocesi di Sant'Agostino; altre sono state create recentemente: il 31 gennaio 2023 è stata creata la diocesi di Araguaína in Brasile.

Altri uffici sono stati creati non da Gesù, bensì per disposizione ecclesiastica. Il contenuto di funzioni può variare: di molto se il contenuto è di

origine puramente umano. Molti uffici sono configurati a seconda dei bisogni pastorali: per questo motivo oltre a uffici stabiliti nella legge (per tutte le diocesi, per esempio), le autorità possono crearne di nuovi. Il sistema di uffici serve a organizzare stabilmente il governo e l'azione pastorale.

Le funzioni che integrano l'uffici sono della Chiesa, sono istituzionali: si svolgono "a nome della Chiesa". I *tria munera* (*munus sanctificandi, munus docendi, munus regendi*) non appartengono a nessuna persona che non sia la Chiesa stessa. È la Chiesa che agisce attraverso questi uffici ecclesiastici per far arrivare ai fedeli i beni della salvezza (sacramenti, parola di Dio, guida, difesa della libertà, promozione dell'azione caritatevole, ecc.). Dai beni più spirituali (i sacramenti) fino a quelli più materiali (la macchina della parrocchia), tutti sono orientati al servizio del Signore per i fedeli. È la Chiesa che agisce attraverso l'ufficio.

Specificamente l'ufficio è l'alveo nel quale si svolgono le funzioni strettamente sacramentali, che sono legate alla condizione personale di colui che ha ricevuto il sacramento. Gli uffici non ricevono il sacramento dell'ordine, riservato alle persone.

Ad esempio, il parroco celebra l'Eucaristia perché è sacerdote. Però celebra l'Eucaristia *per la comunità che gli è stata affidata* attraverso l'ufficio di parroco. Siccome ogni ufficio di parroco in qualunque parte del mondo implica come funzione primaria unire i fedeli attorno al Sacrificio della Messa, solo sono nominati parroci coloro che hanno ricevuto l'ordine sacro nel grado del presbiterato. Il fedeli della parrocchia hanno diritto di vivere la Santa Messa, il che obbliga specificamente il parroco.

Ogni ufficio ha un titolare. È un elemento essenziale perché l'ufficio da solo non agisce, ha bisogno di una persona che lo rende attivo, operativo. In condizioni normali si trovano sempre insieme entrambi gli elementi: l'ufficio che è un soggetto istituzionale, e il titolare che è un soggetto personale, una persona (o in alcuni casi, diverse persone assieme come gruppo o come collegio).

Quando manca di titolare si dice che l'ufficio è "vacante": l'ufficio è esistente però senza titolare. Alcune o tutte le funzioni dell'ufficio vacante possono essere esercitate da una persona diversa, fintanto non è nominato il nuovo titolare.

A seconda delle funzioni dell'ufficio la condizione sacramentale del titolare è più o meno necessaria: per celebrare l'Eucaristia un presbitero o vescovo è imprescindibile; per molte funzioni la configurazione sacramentale

battesimale basta (ad esempio, per fare tutto ciò che fa la Cancelliere della curia della Arcidiocesi di Saint Paul and Minneapolis).

La stabilità è propria dell'ufficio, delle funzioni in esso aggregate. Va distinta della maggiore o minore durata della nomina dell'incarico del titolare (ad esempio, essere nominato parroco per sei anni; vicario generale e tempo indeterminati; prefetto di un dicastero della Curia romana per cinque anni o per tutta la vita, come il Papa).

(B) Uffici unipersonali e uffici collegiali

Gli uffici originari nella Chiesa sono soprattutto unipersonali: l'ufficio di Papa, e l'ufficio di Vescovo diocesano. Il titolare dell'ufficio è una persona fisica. Molto altri pure lo sono: l'ufficio di parroco, di economo o di rettore del seminario diocesano.

Esistono, inoltre, uffici collegiali, composti da più persone formando un collegio. La funzione dell'ufficio è svolta dal collegio, non da una persona (fisica). Possono esserci collegi deliberativi o consultivi. È deliberativo un collegio che giunge ad una delibera (decisione) che ha effetti giuridici.

Esempi. Il tribunale diocesano: la funzione giudiziaria svolta con la potestà giudiziaria del vescovo diocesano a nome della Chiesa in molte cause è affidata ad un ufficio collegiale: tre giudici che agiscono collegialmente. La nullità del matrimonio è dichiarata dall'ufficio predisposto (il tribunale), la cui volontà è formata collegialmente (a maggioranza di voti dei giudici del tribunale). L'assemblea generale della conferenza episcopale esercitando la funzione legislativa è anche un collegio deliberativo: i vescovo che ne fanno parte si riuniscono per giungere ad una volontà concorde che diventa la volontà della Conferenza episcopale.

È consultivo un collegio che è chiamato ad emettere un parere, che poi sarà preso in considerazione in un modo o in altro dalla autorità che ha l'ultima parola, la cui volontà è decisoria (p. es., il consiglio per gli affari economici della diocesi).

La "formazione della volontà del collegio" è molto regolamentata giuridicamente (anche a livello di diritto civile per associazioni e corporazioni): la convocazione (c. 166 CIC: *Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio*); la costituzione (c. 119 CIC: *presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati...*), o la maggioranza richiesta (c. 119 CIC: *... è piaciuto alla maggioranza assoluta di*

coloro che sono presenti), sono tre elementi necessari per l'atto collegiale, quasi sempre sotto sanzione di nullità dell'atto.

Il contenuto della delibera può essere molto diverso: in diritto canonico si è molto sviluppata l'azione collegiale che ha come oggetto l'elezione del titolare di un ufficio (dell'organizzazione gerarchica storicamente ma anche della organizzazione della vita consacrata).

È anche importante l'azione collegiale che fa parte della formazione di un atto di governo: quando il titolare della funzione deve ottenere una parere ("ascoltare") o contare sul consenso (voto consultivo vincolante) di un collegio, per poter agire.

Can. 127 § 2. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessita del consenso o del consiglio di alcune persone (...):

1° se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto (...);

2° se si esige il consiglio [o parere], è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde

Due ipotesi del Codice:

Can. 1292 CIC. § 1. (...) il Vescovo diocesano ha anche bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori per alienare i beni della diocesi [quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione].

Can. 494 CIC. § 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici il Vescovo nomina un economo (...).

(C) Provvista e perdita dell'ufficio

Il CIC contiene molti canoni sulla nomina (provvista) e la perdita (rinuncia, rimozione, ecc.) dell'ufficio. È una questione molto centrale del governo assicurare che il titolare dell'ufficio sia idoneo, e che svolga bene le funzioni.

Non basta dire che “il superiore” comanda e decide chi ricopre gli uffici (p. es, chi sono i parroci delle parrocchie). Esistono condizioni stabilite dal diritto, sia per nominare un titolare, che per cambiare il ruolo di una persona o per rimuovere un titolare dell’ufficio. Queste condizioni oggettive e procedure specifiche proteggono diritti dei fedeli (della comunità), diritti del titolare dell’uffici e diritti dell’autorità. Esistono tre centri di diritti che sono rilevanti per il governo. Assieme a elementi di giustizia ci sono ragioni di prudenza: entrambi sono facilitate dalle norme giuridiche che facilitano una decisione giusta.



Un esempio è la procedura per la rimozione del parroco. I tre tipi di beni sono presi in considerazione per rimuovere un parroco: benché sia lui a prendere la decisione finale, un vescovo non può rimuoverlo per la sola sua volontà arbitraria.

Materiale ulteriore per lo studio

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 226-229, 229-231.